CAMERA DEI DEPUTATI N. 4106

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NICOLAZZI e BORGHI

Presentata il 24 maggio 1967

Immissione di insegnanti laureati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione parlamentare d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della scuola in Italia, nella relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione il 24 luglio 1963, denunziò la grave carenza di docenti in cui versava la scuola secondaria ed in particolare quella media, e chiese che, prima di ogni intervento anche di emergenza, fosse necessario attuare subito provvedimenti straordinari assumendo in ruolo il personale disponibile qualificato.

Dal luglio 1963 sono trascorsi ben tre anni per arrivare ad un provvedimento qual è quello della legge del 25 luglio 1966, n. 603, che praticamente lascia insoluto e per di più aggravato lo stato di carenza di docenti qualificati di cui la scuola media ha effettivo bisogno.

Detta lette, infatti, non ha fatto altro che regolamentare in modo stabile la posizione giuridica di docenti che, in quanto abilitati, hanno sempre trovato piena occupazione, ma non è venuta incontro, neppure con una sola unità, alle reali esigenze della scuola media, che è costretta a servirsi di migliaia di docenti non qualificati, quali « studenti universitari, medici, farmacisti, avvocati, periti agrari, veterinari ».

Non si è tenuto conto che esistono migliaia di docenti qualificati, forniti non solo di una laurea specifica, ma altresì di una esperienza didattica, che li pone nelle condizioni più idonee per assolvere degnamente e proficuamente il compito educativo.

E tutto ciò perché in una situazione di emergenza, venutasi a creare con l'istituzione della scuola media unica in quasi tutti i comuni d'Italia, si è voluto mantenere fermo il principio del possesso dell'abilitazione, come se cultura, capacità ed esperienza dipendessero esclusivamente da essa, dimenticando che la sentenza emessa nel luglio 1964, n. 77, dalla Corte costituzionale ha precisato che l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria per accedere all'insegnamento nelle scuole dello Stato, ma lo è invece per l'esercizio delle libere professioni che sfuggono al diretto controllo delle amministrazioni statali.

È quindi opportuno e necessario, se si vuole realisticamente alleviare l'attuale stato di carenza di docenti, utilizzare subito con l'immissione in ruolo tutto il personale docente qualificato a cui fa riferimento l'articolo 7 della legge n. 603, restituendo alle Università, per completarvi seriamente gli studi, i moltissimi studenti universitari impegnati nell'insegnamento nella scuola media.

Le considerazioni che precedono, richiedono, nell'interesse della scuola, la soluzione urgente del problema, che può aversi con una modifica all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 che consenta ai laureati non abilitati l'immissione nella scuola media, tramite l'inclusione di essi in due graduatorie nazio-

nali da utilizzare dopo l'esaurimento delle prime due, previste dalla legge 603 del 25 luglio 1966, riservate ai laureati forniti di abilitazione specifica o parziale.

La presente proposta di legge, che viene a voi sottoposta per un favorevole esame e per l'approvazione, viene incontro, in modo concreto, ai reali bisogni di organizzazione e di funzionamento della nuova scuola media, e mette al servizio di essa un personale docente qualificato e fornito di esperienza didattica.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame facilita l'immissione in ruolo del personale laureato di ruolo nella scuola primaria o non di ruolo nella secondaria da almeno quattro anni e stabilisce che gli insegnanti che conseguirono il titolo di studio in data posteriore all'8 dicembre 1956 debbono, ai fini del passaggio dal ruolo straordinario a quello ordinario, conseguire l'abilitazione entro un quinquennio, sempre che questa continui ad essere prescritta.

Per non allontanare dalla scuola un personale che non ha solo i titoli di cultura ma un'esperienza professionale e didattica acquisita sia prima dell'immissione nel ruolo della scuola media che durante il quinquennio, lo stesso articolo prevede il mantenimento in servizio, come stabilizzati, di coloro che non hanno conseguito l'abilitazione nel quinquennio e permette agli stessi di rientrare in ruolo non appena conseguita l'abilitazione.

Per gli aspiranti che conseguirono il titolo di studio in data anteriore all'8 dicembre 1956 si prescinde dal possesso dell'abilitazione perché il titolo viene considerato abilitante analogamente a quelli elencati nella legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Infatti detta legge riconobbe le lauree e i diplomi, conseguiti anteriormente alla sua emanazione, quali titoli abilitanti, ed autorizzò il Ministero a rilasciare agli interessati il relativo diploma di abilitazione. La legge n. 1378 non comprese le lauree e i diplomi richiesti per l'insegnamento, probabilmente perché, fino all'epoca della sua emanazione, si poteva, in attesa della legge di regolamentazione delle abilitazioni all'insegnamento, partecipare ai concorsi a cattedre col solo titolo di studio.

D'altra parte questi insegnanti, essendo laureati da più di un decennio, hanno acquisito, attraverso molti anni di insegnamento, una maggiore esperienza e capacità didattica ed offrono quindi alla scuola garanzie più ampie. Lo stesso articolo 1 salvaguarda i diritti già acquisiti dagli insegnanti elementari di ruolo e stabilisce che essi continueranno a fruire dello stesso trattamento giuridico, economico e di carriera di cui godono nel ruolo di provenienza sino alla data dell'inquadramento nel ruolo ordinario della scuola media.

Gli ultimi commi dell'articolo 1 prescrivono infine che gli insegnanti laureati saranno inclusi in graduatorie nazionali, distinte secondo che il titolo di studio sia stato conseguito prima o dopo l'8 dicembre 1956, e nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di studio ridotto in decimi e dagli altri punteggi per gli anni di servizio e le qualifiche, previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 26 settembre 1966.

L'articolo 2 dispone che, per quanto non previsto, si applicano quelle norme della legge del 25 luglio 1966, n. 603, che non siano in contrasto con la presente proposta.

L'articolo 3 abroga l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Onorevoli colleghi ! A questa proposta, convinti di rendere un servizio utile al buon funzionamento della scuola media italiana, vi preghiamo di dare la vostra favorevole approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno quattro anni e gli insegnanti non abilitati che abbiano prestato servizio per almeno un quadriennio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica, in possesso di laurea o diploma o di altro titolo specifico richiesto per l'insegnamento nella scuola media, con qualifica non inferiore a « buono », possono chiedere l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo grado.

Gli insegnanti di cui al comma precedente che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'insegnamento in data posteriore all'8 dicembre 1956, entro cinque anni dalla data di immissione nel ruolo della scuola media debbono conseguire il titolo di abilitazione, sempre che questa sia prescritta.

Coloro che non conseguono l'abilitazione, nel termine previsto dal precedente comma, restano in servizio come stabilizzati e verranno riammessi in ruolo al conseguimento di essa con le stesse norme della presente legge.

Gli insegnanti elementari, di cui ai commi precedenti, mantengono lo stesso trattamento giuridico, economico e di carriera di cui godono nel ruolo di provenienza sino alla data in cui saranno inquadrati nel ruolo ordinario della scuola media secondo le vigenti norme.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio minimo richiesto dal primo comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al primo comma e del titolo di studio conseguito in data anteriore all'8 dicembre 1956, sono inclusi in graduatorie nazionali relative a ciascun tipo di insegnamento e nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dagli articoli 1 e 3 della legge del 25 luglio 1966, n. 603.

Gli insegnanti di cui al secondo comma sono inclusi in altre graduatorie nazionali da utilizzare dopo quelle previste dal precedente comma.

Gli insegnanti sono inclusi nelle rispettive graduatorie nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di studio ridotto in decimi e dagli altri punteggi, per gli anni di servizio e per le qualifiche, previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 26 settembre 1966.

Agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma dell'articolo 6 e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge del 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 2.

Per quanto non previsto dall'articolo 1 si applicano quelle norme della legge del 25 luglio 1966, n. 603, che non siano in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, è abrogato.